



COMUNE DI DELLO

Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO
Tel. 030.9718012 - FAX 030.9718728

PROVINCIA DI BRESCIA



Ordinanza n. **35/2019**

**DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E IN LATTINE
DALLE ORE 13.00 DI SABATO 22/10/2022 ALLE ORE 24.00 DI DOMENICA 23/10/2022
IN OCCASIONE DELL'EVENTO "XXXII SAGRA DEL FUNGO CHIODINO"**

IL SINDACO

PREMESSO che nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 Ottobre 2022, su via Roma, Piazza Roma, Via XI Febbraio, Via Don P. Guindani, si terrà la "**XXXII SAGRA DEL FUNGO CHIODINO**", per la quale è previsto un notevole afflusso di visitatori;

EVIDENZIATO che la gestione di tale evento, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze dell'evento stesso;

RICHIAMATA la direttiva del 18/07/2018 del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) e segg. per le "manifestazioni pubbliche", che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di safety (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

CONSIDERATO che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

RITENUTO OPPORTUNO di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che potrebbero risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori ed il conseguente divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alla predetta manifestazione "**XXXII SAGRA DEL FUNGO CHIODINO**";

VISTI:

- l'art. 54, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 4, comma 1° del D. L. 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;

ORDINA

che nell'area direttamente oggetto della manifestazione "XXXII SAGRA DEL FUNGO CHIODINO", ovvero Via Roma, Piazza Roma, Via Don P. Guindani e via XI Febbraio e comunque nelle loro immediate vicinanze, dalle ore 13.00 di sabato 22 Ottobre 2022 alle ore 24,00 di Domenica 23 Ottobre 2022

sia vietato:

- **a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro o lattine, vendere per asporto bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o lattine; è consentita la vendita di bottiglie in vetro purché siano cedute in confezioni di cartone/plastica chiuse ed è comunque ammessa la fornitura di vino in bottiglia unicamente per il consumo ai tavoli di ristoro, dai quali non potranno essere asportate. (E' fatto obbligo agli esercenti di rimuovere i vuoti e conservarli in luogo non accessibile al pubblico)**
- **consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale o lattine;**
- **l'accesso all'area della manifestazione durante gli orari di svolgimento della stessa con lattine o bottiglie di plastica tappate;**
- **accedere all'area della manifestazione durante gli orari di svolgimento della stessa con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro e/o realizzati con altri materiali analoghi.**

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa **da Euro 50,00 a Euro 300,00** ai sensi dell'art. 16 Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DEMANDA

agli Agenti tutti della Forza Pubblica l'incarico di fare osservare la presente ordinanza;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tar Lombardia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica secondo i tempi ed i modi previsti dalle vigenti norme di legge.

Dello, 19 ottobre 2022

IL SINDACO
Ing. Riccardo Canini
